

"NORA LA SIRENETTA APS – Ente del Terzo Settore"

Art.1 - Costituzione - Denominazione – Sede – Ambito territoriale – Durata

E' costituita, nel rispetto della Costituzione Italiana, del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale (di seguito indicata con l'acronimo APS), denominata " **NORA LA SIRENETTA APS – Ente del Terzo Settore**", in breve e di seguito "o " **NORA LA SIRENETTA APS ETS**" con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 107/2017, troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in **Torino (TO)**, in **Via Celeste Negarville n.26 scala C.**

La variazione di sede legale anche in altri comuni, con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Possono essere istituite sedi operative e/o uffici di rappresentanza in tutta Italia e all'estero, nelle quali si realizzano le attività nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 3.

L'ambito territoriale in cui l'Associazione "**NORA LA SIRENETTA APS ETS**" opera, corrisponde all'intero territorio nazionale.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art.2 - Carattere dell'Associazione ed efficacia dello Statuto

L'Associazione è indipendente da qualsiasi partito politico e relative correnti e influenze, da qualunque movimento religioso, nonché da ogni estranea ingerenza. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi, che qui si richiamano, contenuti negli artt. 1,2,35,36 del D.Lgs. n.117/2017. L'Associazione potrà partecipare quale associata ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.3 – Principi fondamentali - Attività dell'Associazione – Finalità

Le finalità dell'Associazione ed i principi fondamentali della sua attività si ispirano:

1 - all'art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.";

2 - alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con particolare riferimento: "Art.1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza; Art.2 - Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità; Art. 3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona; Art 4 - Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma; Art. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti; Art 6 - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica; Art.7 - Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione", nonché alla

legislazione e programmi della Comunità Europea, alla Convenzione di Istanbul per il contrasto alla violenza di genere (ma che non dimentica certo di ricordare che anche UOMINI e BAMBINI possono essere vittime di maltrattamenti e violenza); alla dichiarazione e programmi di azione della quarta conferenza mondiale dell'ONU sulle donne tenutasi a Pechino; al "Principio di non discriminazione" ai sensi dell' art. 14 CEDU, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; alle direttive, raccomandazioni di organismi internazionali quali le Nazioni Unite e l'OMS.

- Alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge n.176/1991, che riconosce anche ai bambini, alle bambine, agli adolescenti la titolarità dei diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

- Ai due Protocolli Opzionali alla CRC, approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25/05/2000: Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori, entrambi ratificati dall'Italia con Legge n.146/2002.

3 - L'azione di "NORA LA SIRENETTA APS ETS" si fonda sui seguenti valori: la libertà, la pace, l'inclusione sociale, la parità di genere, l'uguaglianza, la non violenza, il rifiuto di qualsiasi totalitarismo e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, delle Persone e come mezzo di risoluzione delle controversie. L'Associazione si riconosce nei principi dell'inviolabilità del corpo delle persone, della loro libertà, autonomia e autodeterminazione e nelle leggi che tutelano i minori.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'**Art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017**, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

NORA LA SIRENETTA APS ETS - operando nel settore della tutela dei diritti umani - persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale a favore di tutte le persone che risultano svantaggiate sotto l'aspetto sociale, familiare, economico, fisico o psichico.

Lo scopo principale dell'associazione è:

1. L'Associazione si prefigge lo scopo di aiutare bambini, adolescenti e adulti nati con la Sindrome di Angelman, una rara malattia genetica causata dall'assenza di una porzione del cromosoma 15 (porzione contrassegnata come 15q11-q13) e alle patologie frequentemente associate a questa, nonché la tutela e la difesa dei diritti delle persone affette da qualsiasi malattia rara e delle loro famiglie.

a. Migliorare la qualità della vita delle persone affette da Sindrome di Angelman (o da qualsiasi altra malattia rara) e delle loro famiglie;

b. Creare e promuovere una comunità di pazienti e famiglie i cui membri possano beneficiare di un costante scambio di informazioni (mediche, burocratiche, di ordine pratico) attraverso ogni forma di comunicazione e iniziativa per contrastare il disagio in cui si trovano coloro che affrontano tali problematiche;

c. Migliorare qualità ed efficacia delle cure per la Sindrome di Angelman e le patologie associate, e l'assistenza socio-sanitaria ai pazienti e alle loro famiglie.

d. Diffondere la conoscenza della Sindrome di Angelman e le patologie associate attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere, ivi compresi anche eventi culturali e pubblicazioni;

e. Sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso tutti i mezzi di informazione e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone che sono affette da tali patologie rare e alle loro famiglie;

f. Promuovere momenti di incontro tra le persone con la Sindrome di Angelman e le patologie associate e le loro famiglie, per condividere le esperienze e le informazioni relative alle patologie;

g. Organizzare un servizio informativo al fine di indirizzare i malati e le loro famiglie ai centri di riferimento e sui loro diritti sanitari nell'ambito specifico;

h. Rappresentare presso le istituzioni sanitarie e gli enti pubblici le esigenze comuni ed i bisogni delle persone affette da Sindrome di Angelman e le patologie associate;

i. Favorire lo scambio ed il confronto fra medici e/o centri specializzati che si occupano di Sindrome di Angelman e le patologie associate per una maggior diffusione delle conoscenze mediche;

l. Raccogliere e catalogare tutte le norme, le direttive nazionali e/o regionali, i centri di riferimento, i progetti di ricerca, le pubblicazioni scientifiche nell'ambito della Sindrome di Angelman e le patologie associate causata dall'assenza di una porzione del cromosoma 15 (porzione contrassegnata come 15q11-q13) e patologie associate, anche attraverso mezzi informatici e curarne la diffusione e messa a disposizione attraverso internet;

m. Creare un network informatico al fine di far interagire gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie e facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche;

n. Gestire un sito internet e/o piattaforme di comunicazione digitali che rappresentino l'Associazione ed attraverso il quale promuovere le proprie iniziative ed eventualmente le associazioni che si occupano delle varie patologie associate e, più in generale, di malattie rare, anche tramite inserimento di collegamenti;

o. Attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medico-scientifica svolta da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente come indicato dal DPR 20 marzo 2003, n.135

p. Attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla creazione di borse di studio per le indagini diagnostiche e/o terapie farmacologiche e farmacogenetiche;

q. Promuovere la collaborazione e la stipula di accordi di partenariato a livello Nazionale, Europeo e internazionale con altre associazioni che perseguano finalità analoghe per sviluppare iniziative comuni a livello nazionale ed internazionale;

r. Promuovere la creazione e la partecipazione di reti di Associazioni;

s. Promuovere ed attuare corsi di formazione a beneficio esclusivo dei pazienti nati con la Sindrome di Angelman, causata dall'assenza di una porzione del cromosoma 15 (porzione contrassegnata come 15q11- q13) e alle patologie frequentemente associate a questa e ai loro familiari (cd. Caregivers);

t. Promuovere ed attuare corsi di formazione a beneficio dei pazienti affetti da qualsiasi malattia classificata come "rara" e alle patologie ad esse associate nonché ai loro familiari (cd. Caregivers);

2. Diffondere la tutela delle persone (uomini, donne, bambini, Lgbtiq+, anziani, disabili di seguito "Persone") da ogni forma di violenza in qualsiasi ambito della società, educando al rispetto delle persone, alle pari opportunità ed operando nel rifiuto totale della violenza e di qualsiasi forma di discriminazione diretta/indiretta. Sostenere le persone che stiano vivendo una situazione di disagio a causa della loro disabilità, delle vittime di violenze fisiche, psicologiche, economiche, sessuali ogni altra forma di violenza e discriminazione.

3. Individuare attraverso l'incontro, il dibattito, la ricerca, l'informazione, soluzioni che rispondano a problemi sociali delle persone e in particolare delle persone affette da disabilità, caratterizzati dall'intreccio tra lavoro professionale, vita familiare, figli ed altri, valorizzando quindi, il ruolo della persona nella società e migliorando, di conseguenza, la qualità della sua vita.

4. Operare per la costruzione di una società "barrier free", laica e democratica in cui le libertà individuali, i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale. Promuovere la piena integrazione delle persone affette da disabilità eliminando qualsiasi forma di barriera capace di creare situazioni di disagio e difficoltà negli spostamenti e nell'accessibilità ai luoghi e agli spazi aperti al pubblico.

5. Contrastare, qualsiasi forma di violenza, pregiudizio e discriminazione diretta/indiretta delle Persone, lottando contro qualsiasi attività, teoria ed ideologia capace di fomentare, propagandare e promuovere l'odio di genere e/o lo scontro tra sessi e, di conseguenza lo scontro tra persone, in ogni ambito della società e delle istituzioni, ritenendo tutte le persone potenziali vittime di violenza (ogni individuo a prescindere dal suo sesso, genere,

orientamento sessuale, religione etc) meritevoli di ricevere ugual tutela da parte delle Istituzioni, dai centri antiviolenza e da qualsiasi sportello di assistenza delle Persone soprattutto se finanziato con soldi pubblici.

6. operare e promuovere qualsiasi iniziativa a difesa della salute dei bambini, dei disabili, degli anziani, delle fasce più deboli della popolazione, dell'ambiente, degli animali e di ogni essere vivente.

7. fornire tutte le informazioni adeguate e del caso, attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi culturali, sportivi, convegni, concerti, installazioni, seminari, dibattiti, proiezione di film e documentari, mostre, conferenze, pubblicazioni ivi inclusa la diffusione e la pubblicazione di materiale editoriale e quanto altro utile al raggiungimento delle finalità specifiche dell'associazione;

8. svolgere le attività suddette anche in aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, attrezzate o non attrezzate, coperte o scoperte; il tutto ovviamente "barrier free" e nel rispetto delle formalità di autorizzazione richieste dagli enti interessati;

9. Realizzare e promuovere attività educative formative rivolte ai volontari, agli operatori, a figure professionali differenziate (ad esempio: forze dell'ordine, personale socio-sanitario, educatori, insegnanti, avvocati, magistrati, etc.) ad operatori/operatrici e consulenti di accoglienza. Realizzare attività di informazione e di aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti di ogni ordine e grado in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento.

10. Promuovere l'istituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati alla disabilità, alle malattie rare, alla violenza e alla discriminazione diretta/indiretta sulle Persone e soprattutto sulle Persone affette da disabilità, al pregiudizio, alla discriminazione intesi nella loro più ampia eccezione.

11. Promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio, della lotta per l'abolizione di ogni forma di discriminazione nell'opinione pubblica e della lotta per il contrasto ad ogni forma di violenza sulle Persone, con particolare attenzione alle Persone Disabili, da attuarsi tramite l'intervento sui mass media, attraverso l'attivazione di propri strumenti e occasioni di formazione e attraverso l'attività promozionale e promulgativa delle sedi legislative di ogni ordine e grado.

12. Lottare contro ogni forma di discriminazione e di violenza sulle Persone, soprattutto sulle Persone Disabili, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa ivi compresa la possibilità di promuovere delle azioni di classe. Garantire la tutela della persona offesa da reato correlato a qualsiasi forma di violenza e discriminazione, anche in sede processuale, qualora i suoi diritti vengano lesi, se del caso mediante la partecipazione e la richiesta di ristoro dai danni e delle offese lamentate, attraverso tutti i mezzi consentiti dalla legge, nel processo civile e penale, anche mediante la costituzione di parte civile, intervenendo in tal modo e in proprio nei processi penali per fatti di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e morale commessi nei confronti delle PERSONE (delle donne, degli uomini) o comunque connotati da condotte di violenza agite anche in relazione al genere o all'orientamento sessuale, alla disabilità della vittima, quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato.

13. Collaborare ed essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messi in atto attività finalizzate a contrastare il fenomeno della violenza, (soprattutto in ambito domestico) sulle Persone, attraverso attività finalizzate a diffondere una cultura della non violenza, attraverso la messa in atto di buone pratiche antidiscriminatorie e soprattutto attraverso la costituzione di centri antiviolenza a tutela di tutte le Persone vittime di violenza, offrendo un servizio di assistenza e sostegno libero da qualsiasi forma di pregiudizio, di discriminazione e da qualsiasi forma di distorsione della valutazione causata da stereotipi.

14. Sostenere tutte le azioni di rivendicazioni, tutela e promozione dei diritti delle Persone;

15. Partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili di tutte le Persone, ivi inclusa la collaborazione e lo sviluppo;

16. Operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere di tutte le Persone;

17. Costruire un dialogo e realizzare alleanze e collaborazioni con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità, con organizzazioni benefiche e altre associazioni, forze sociali e movimenti, al fine di rafforzare la lotta contro la violenza, contro le discriminazioni e pregiudizi.

18. Svolgere qualunque attività patrimoniale, economica, finanziaria nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessari al raggiungimento dei propri fini nel rispetto delle normative di legge vigenti; Organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, convegni o campagne di sensibilizzazione per il raggiungimento dei propri scopi.

Il presente elenco riferito alle attività non è esaustivo in quanto potranno essere svolte altre attività anche connesse, purché nel rispetto delle finalità istituzionali.

19. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'**Art.8 – comma 2 del D. Lgs.117/2017**, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.4 - Associazioni aderenti

Nei limiti e nelle forme consentite dall'articolo 35 comma 3 del Codice del Terzo Settore" (Decreto legislativo 117/2017), possono far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari, persone fisiche e giuridiche. Associazioni di Persone di volontariato e/o di promozione sociale, enti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale composte da persone e/o altre forme organizzative come cooperative sociali di Persone che condividono gli scopi dell'associazione e ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento dello scopo dell'associazione stessa.

Art.5 - Requisiti degli Associati - Libro dei Soci

Possono essere associate tutte le persone, cittadine italiane o straniere, che si riconoscono negli scopi e finalità dell'Associazione. L'Associazione, nel rispetto dell'art.35 del D.Lgs.117/2017, dovrà avere almeno sette persone fisiche associate. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione. Potranno inoltre essere associati Associazioni o Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione "**NORA LA SIRENETTA APS ETS**". Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. Le dipendenti non possono essere associate. Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 10, la partecipazione alla vita Associativa non è momentanea.

Le persone associate sono classificate in due distinte categorie:

SOCI FONDATORI: sono tutte le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e dell'originario fondo di dotazione, nonché coloro che hanno richiesto di aderire all'Associazione entro 60 giorni dalla data di costituzione e che il Consiglio Direttivo ha classificato come tali. Le persone associate fondatrici sono tenute al pagamento della quota annuale e hanno diritto di voto.

SOCI ORDINARI: sono persone che condividendo le finalità dell'Associazione chiedono di farne parte presentando requisiti di rettitudine morale.

Per il principio di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, tutti i soci godono degli stessi diritti, compreso quello di elettorato attivo e, se maggiorenni, di elettorato passivo. Si richiama in proposito la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con l'Associazione è a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci il quale dovrà anche recare ove possibile il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere dei Soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. Il Libro dei Soci dovrà contenere almeno le generalità dell'Associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, un documento (carta d'identità/patente/ passaporto), il suo domicilio, la data di ammissione, le date dei versamenti iniziali e di rinnovo delle quote, la data di eventuale decadenza o esclusione. Il Libro dei Soci dovrà essere aggiornato almeno annualmente in occasione della scadenza della quota annuale.

Art.6 - Domanda di adesione all'Associazione: presentazione, accettazione, rifiuto

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su presentazione di domanda scritta su apposita scheda predisposta dall'Associazione, datata e firmata. L'adesione delle persone giuridiche avviene dietro presentazione di domanda scritta su apposita scheda, datata e firmata dal Legale Rappresentante della persona giuridica richiedente, corredata di: Statuto ed eventuale Regolamento; Verbale dell'avvenuta deliberazione di adesione all'Associazione da parte dell'organo statutariamente competente; Elenco dei componenti degli Organi Sociali. I soci sono tenuti a comunicare la variazione dell'indirizzo. Le persone giuridiche associate devono inoltre comunicare con sollecitudine al Consiglio Direttivo qualsiasi variazione e/o modificazione del proprio Statuto e/o Regolamento nonché le variazioni della composizione degli Organi Sociali.

Sull'accettazione della domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei due terzi. Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l'esito senza l'obbligo di indicarne i motivi. In caso di accettazione della domanda, l'adesione del socio si perfezionerà solo a seguito del versamento della quota associativa. La comunicazione dell'accettazione o del rifiuto della domanda di ammissione potrà essere comunicata al diretto interessato tramite lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, anche non PEC, o altri mezzi telematici che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 7 - Durata dell'anno sociale e dell'adesione

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte delle persone nuove Associate.

Art.8 – Quota associativa e Rinnovo della quota annuale dei Soci

La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno solare, la persona associata che intenda rinnovare la propria adesione dovrà versare la quota annuale. Il mancato pagamento della stessa entro tale termine comporta la perdita della qualità di socio.

Art.9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di associato/a può venire meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni volontarie; b) per decadenza e cioè la perdita, anche in parte, dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. La persona associata, che

durante l'anno solare diventa dipendente perde, la qualifica di associata con decorrenza dal giorno di assunzione; c) per delibera di esclusione espressa dal Consiglio Direttivo, per: - accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, - per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, - comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, - l'uso della struttura associativa per finalità personali, - ritardato pagamento della quota associativa oltre un mese dalla scadenza: la delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima assemblea utile; d) per decesso. Il decesso della persona associata non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. La persona associata dimissionaria, receduta o esclusa, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 10 - Volontariato

L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono: **a)** l'Assemblea delle persone Associate; **b)** il Consiglio direttivo; **c)** il Comitato Esecutivo; **d)** Organo di Controllo; **e)** Organo di Revisione ove previsto ai sensi dell'art. 31 del CTS. Le cariche associative possono essere sia gratuite che onerose, secondo quanto stabilito dall'Assemblea delle persone Associate. Qualora venga stabilita l'onerosità della carica, i compensi riconosciuti alle persone componenti degli organi di amministrazione e controllo e a chiunque rivesta cariche sociali devono essere proporzionati o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art.12 – Assemblea e Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea – massimo organo dell'Associazione – è costituita da tutte le persone associate in regola con il pagamento delle quote sociali. Sono ammesse alla votazione le persone associate maggiori di età e per il principio di democraticità, il diritto di voto è garantito anche ai soci minorenni attraverso chi esercita la potestà genitoriale (Circolari ministeriali 6 febbraio 2010 n. 1309 e 30 novembre 2021 n.18244). I soci minorenni sono esclusi solo dall'elettorato passivo. L'Assemblea ordinaria delle persone associate è convocata, anche fuori dalla sede dell'Associazione, almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile. L'Assemblea potrà essere inoltre convocata su esplicita richiesta di almeno un decimo delle persone associate o quando il Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione. L'Assemblea straordinaria si riunisce qualora ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un decimo delle persone associate aventi diritto di voto o quando il Consiglio Direttivo ne ritenga opportuna la convocazione.

La convocazione dell'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) deve essere effettuata dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente) almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante lettera cartacea o altro mezzo idoneo: fax, e-mail, telegramma, pubblicazione dell'avviso sulla home-page del sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività a data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea nomina tra i partecipanti il proprio Presidente. Il Presidente nomina fra i suoi partecipanti un segretario verbalizzante, salvo nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede l'Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.13 – Assemblea ordinaria ed Assemblea Straordinaria: compiti e funzionamento

L'Assemblea ordinaria provvede a:

- 1)** eleggere il Consiglio Direttivo; **2)** eleggere l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017; **3)** decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- 4)** discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo; **5)** discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo; **6)** deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati qualora

ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto; **7)** deliberare sui compensi da corrispondere ai componenti degli organi Amministrativi e sugli emolumenti spettanti ai componenti dell'organo di controllo; **8)** deliberare sull'azione di responsabilità contro i componenti degli organismi sociali per i fatti da essi posti in essere; **9)** deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza (direttamente o per delega) della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti (direttamente o per delega). Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi (partecipanti direttamente o per delega).

L'Assemblea straordinaria provvede a:

1) deliberare sulla trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione; **2)** deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; **3)** deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. Ad eccezione di quanto più oltre stabilito per le delibere sulla trasformazione, la scissione, la fusione dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza (direttamente o per delega) della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti (direttamente o per delega). Per le delibere diverse dalla trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti espressi (partecipanti o per delega). Per deliberare sulla trasformazione, la scissione, la fusione dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni, per la determinazione della maggioranza, non si tiene conto delle schede bianche e nulle. All'Assemblea le persone Associate possono farsi rappresentare con delega scritta da un'altra persona Associata avente diritto di voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altra persona associata – avente diritto al voto – che non sia Consigliere, Revisore dei Conti o dipendente dell'Associazione. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee delle persone associate, sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione nella sede dell'Associazione nei 10 giorni successivi all'approvazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da sette a tredici componenti nominate ai sensi dell'Art. 12 e scelte tra le Associate. Le componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In tutti i casi in cui vengano meno una o più componenti (per revoca, decadenza, dimissioni, impedimento o ogni altra causa) e qualora venga a mancare la maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo, non si potrà procedere alla sostituzione per cooptazione ma dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. A tal proposito si richiama la nota ministeriale n. 18244 del 30/11/2021 relativa all'applicabilità della cooptazione ex art. 2386 c.c. agli Enti del Terzo Settore, nella quale viene definita l'impossibilità per gli ETS di ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti poiché incompatibile con i principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza degli associati ed elettività delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 26 Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo provvede, entro sette giorni dalla sua elezione, a nominare tra i suoi componenti: - il Presidente; - il Vice Presidente; - il Tesoriere; - i componenti del Comitato Esecutivo. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che, senza valido motivo, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive od alla metà più una delle riunioni indette nel corso dell'anno, decade automaticamente dalla carica.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

I Compiti del Consiglio Direttivo sono: **1)** deliberare sull'ammissione delle nuove persone Associate; **2)** emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti delle persone Associate; **3)** nominare le persone Associate Onorarie; **4)** fissare l'ammontare della quota annua entro il 30 novembre di ogni anno; **5)** promuovere l'attività e lo sviluppo dell'Associazione; **6)** deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra le persone Associate; **7)** deliberare eventuali rimborsi spese per i componenti del Consiglio Direttivo; **8)** costituire, su proposta della Presidente, Commissioni consultive e di studio precisandone i compiti e stanziando i fondi necessari; **9)** assumere e licenziare eventuali dipendenti e decidere in merito alle relative retribuzioni e al trattamento normativo; **10)** esercitare l'azione di responsabilità, deliberata dall'Assemblea delle Associate, contro i componenti degli organismi sociali per i fatti da essi posti in essere; **11)** deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per Statuto all'Assemblea delle persone Associate; **12)** assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'associazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: aprire e chiudere i conti correnti bancari; stipulare contratti di assicurazione; contrarre mutui e finanziamenti bancari in genere; stipulare contratti di leasing; effettuare operazioni con banche ed istituti di credito in genere; **13)** predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea annuale degli Associati, corredandoli di idonea relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'associazione; **14)** sottoporre all'Assemblea la relazione annuale al bilancio eventuale predisposta dall'organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo può conferire specifici incarichi a singoli componenti dello stesso, delegare alcune sue attribuzioni al Comitato Esecutivo, nominare procuratori per specifici atti od operazioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque, possibilmente, almeno due volte all'anno. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente mediante lettera o altro mezzo idoneo (fax, e-mail, telegramma, chat) da inviarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, riducibili a 3 in caso di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si considera altresì regolarmente costituito, anche in mancanza delle formalità suddette, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e gli stessi si dichiarino edotti sulle materie poste all'Ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Presidente nomina fra i partecipanti un segretario verbalizzante, salvo nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio incaricato da chi presiede il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente dell'Associazione, se presente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e debitamente trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuna delle persone partecipanti possa essere identificata da tutte le altre e che ciascuna sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente compete di sovrintendere allo svolgimento ed alla promozione dell'attività e dello sviluppo dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. A questo scopo: - convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea delle persone Associate, del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo; - sovrintende alla gestione finanziaria dell'associazione; - sovrintende alla gestione dei fondi dell'associazione ed ai rapporti finanziari con le banche e con i terzi, depositando la propria firma in qualità di rappresentante legale dell'associazione ed autorizzando il deposito della firma di delegare; - propone la costituzione e lo scioglimento di commissioni di studio e gruppo di lavoro.

Art. 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva ed assiste il Presidente nei suoi compiti istituzionali. Il Vice Presidente (o, nel caso siano più di uno, il Vice Presidente, nominato Vicario dal Consiglio Direttivo), sostituisce il Presidente negli incarichi di rappresentanza e nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi in caso di sua assenza e/o impedimento. La firma e/o la sostituzione con espresso riferimento alla funzione vicaria fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento della Presidente.

Art. 18 - Il Tesoriere

La Tesoreria ha il compito di eseguire le operazioni finanziarie deliberate dagli organi competenti e dagli organi da questi delegati, gestendo operativamente i fondi dell'associazione e i rapporti finanziari con le banche e con i terzi, depositando la propria firma in qualità di delegata della Presidente per l'effettuazione delle operazioni di sportello. Il luogo della nomina della Tesoriera, il Consiglio Direttivo può attribuirne le funzioni e le competenze alla Presidente dell'associazione.

Art. 19 - Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo designa un Comitato Esecutivo, formato da un minimo di cinque componenti ad un massimo di sette ed è composto dalla Presidente, delle Vice Presidenti, dalla Tesoriera, se nominata, e da un numero complementare di consigliere designate dal Consiglio Direttivo. La durata degli incarichi è strettamente collegata alla durata degli incarichi all'interno del Consiglio Direttivo. Se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli. Al Comitato Esecutivo possono essere delegate dal Consiglio Direttivo tutte o parte delle proprie attribuzioni relative all'amministrazione ordinaria, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'associazione stabilendone i limiti. Non possono essere delegate, e restano pertanto di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo, le seguenti attribuzioni: - deliberare sull'ammissione delle nuove persone Associate; - emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti delle persone Associate; - nominare le persone Associate Onorarie; - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone le persone rappresentanti da scegliere tra quelle Associate; - esercitare l'azione di responsabilità, deliberata dall'Assemblea delle persone Associate, contro i componenti degli organismi sociali per i fatti da esse posti in essere; - predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea annuale degli Associati, corredandoli di idonea relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'associazione. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono eseguite dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente. Le persone

componenti del Comitato Esecutivo riferiscono al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori almeno ogni sei mesi, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate per conto dell'associazione informa delle deleghe ricevute.

Art. 20 - Organo di controllo e organo di revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro. L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; - attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato dalla Revisione Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. È formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo Registro.

Art.21 - Procedura disciplinare

Il Consiglio Direttivo – qualora sia venuto a conoscenza di palesi violazioni di norme statutarie e/o regolamentari o di deliberazioni degli Organi Sociali da parte delle associate – ha l'obbligo di istruire una sommaria indagine preliminare per accertare eventuali responsabilità, nel qual caso con deliberazione motivata, presa a maggioranza assoluta, provvederà a contestare per iscritto l'addebito all'associata interessata. L'associata può presentare osservazioni scritte a suo discarico o richiedere di essere ascoltata di persona entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Il Consiglio Direttivo sulla base della comunicazione ricevuta dalla Associata, esamina gli atti e, qualora ne ravvisi la necessità, sentita l'associata interessata, decide le sanzioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari, attuati dal Consiglio Direttivo, devono essere comunicati per iscritto alle interessate entro 15 giorni dalla deliberazione e sono da ritenersi definitivi e inappellabili.

Art. 22 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione – Bilancio

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: - fondo di dotazione versato dalle Persone Associate Fondatrici; - quote associative; - avanzi netti di gestione; - redditi derivanti dal suo patrimonio; - introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività; - eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; - occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività; - contributi (pubblici e privati), erogazioni (pubbliche e private), donazioni, lasciti di terzi e dalle sponsorizzazioni comunque effettuate; - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017. I versamenti a qualsiasi titolo effettuati dagli Associati all'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di una persona associata dall'Associazione potrà pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie. I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro i centoventi giorni redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Simbolo Associazione / Logo – Sito web dell'Associazione

Il Simbolo di «**NORA LA SIRENETTA APS ETS**» è composto da un pittogramma e un logotipo e una tagline. **1) Il pittogramma** è inscritto in un cerchio, del quale vediamo il perimetro disegnato con un tratto. Al suo interno compare una bambina sorridente con occhi chiusi, i capelli raccolti in due code alte, e col corpo da sirena, che mentre apre le braccia ruota in senso orario, con la testa a sinistra e la coda a destra. Una sua mano esce sensibilmente dalla circonferenza principale interrompendone il disegno. **2) Il logotipo** è tutto maiuscolo, composto dalla parola **NORA**, con un font con grazie, e spigoli arrotondati, simile al BODONI STD ROMAN, caratterizzato dalla gamba della R che si allunga sinuosa verso il basso, e dall'assenza del primo piede della A. Sotto la parola **NORA** compare e completa il logotipo, la parola Sirenetta con font AKROBAT BOLD. Il logotipo è posizionato sotto al pittogramma, tranne nei casi in cui lo spazio non lo consenta, e allora verrà posizionato alla destra del pittogramma. **3) Tagline.** Sotto al logotipo troveremo l'indicazione "**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**"

in AKROBAT REGULAR maiuscolo. Solo nelle occasioni in cui il simbolo/logo risulti troppo piccolo, questa tagline scomparirà, e verrà sostituita da una abbreviazione "APS" posta al lato destro della parola "Sirenetta"

- Il colore caratterizzante del marchio è tra verde acqua e verde ottanio, (rgb 38 182 193) solo la tagline è nera, e la bimba dentro il pittogramma si arricchisce di dettagli colorati, volto rosa, occhi e sorriso arancioni, capelli biondi, corpo verde e coda lilla. Qualora venisse riprodotto ad un solo colore, potrebbe essere nero, o bianco, o del colore caratterizzante sopra indicato.
- L'autore del marchio è il Brand Designer Alessio Filippino, come meglio risultante dalla rappresentazione grafica che si allega al presente Statuto per costituirne parte integrante, sostanziale ed essenziale.

Il simbolo è di titolarità dell'Associazione e potrà essere utilizzato anche abbinandolo a simboli di altre associazioni, partiti e movimenti. Le articolazioni territoriali riconosciute ai sensi del precedente Art.1, utilizzano il simbolo per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione in conformità al presente Statuto, ai regolamenti e alle determinazioni del Consiglio Direttivo a cui è riservata ogni decisione in ordine all'utilizzo del simbolo. L'utilizzo del simbolo dell'Associazione, per qualsiasi evento ed attività, è sempre subordinato all'autorizzazione del Presidente.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del proprio patrimonio sono deliberati dell'Assemblea straordinaria, la quale nomina uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni e competenze, che attueranno tutto quanto necessario in esecuzione della deliberazione assunta. In caso di scioglimento, per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materie di Enti contenute nel Libro Primo agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia. Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

